



532/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79958 del
registro di segreteria, da XX (C.F.

OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS ivi

residente alla OMISSIS, rappresentato

e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv.

Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla ed

elettivamente domiciliato presso lo studio legale

sito in Roma, in Viale Angelico, 70;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona

del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21, sede territoriale di Roma, Via

C. Spegazzini 66, rappresentato e difeso dall'avv.

Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del DPR 1092/1973 con aliquota di rendimento del 2,44% e per la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, per arrotondamento, con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati, interessi e rivalutazione e spese legali ai difensori con distrazione;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, l'Avv. Paolo Palma per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare appartenente all'Esercito italiano, è in quiescenza dal 25.03.2017 per invalidità sopravvenuta e titolare del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Previa istanza inevasa, ricorre in giudizio per la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973 riferito ai militari, con

applicazione del coefficiente del 2,44% e per la riliquidazione del TP con il sistema retributivo, in ragione di diverso arrotondamento a mese, con correlata condanna dell'INPS alla riliquidazione, al pagamento delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, e con vittoria di spese ai legali distrattari.

2. L'INPS si è costituito, evidenziando che la pensione è stata riliquidata con applicazione dell'art. 54 del Dpr 1092/1973 e con il relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, con arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla domanda giudiziale. Quanto dovuto è stato liquidato con la mensilità di aprile 2024 (cedolino in atti).

3. Quanto alla seconda domanda, ha affermato che la pensione è stata correttamente liquidata con il sistema misto, in quanto l'odierno ricorrente non possedeva, alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva "almeno 18 anni di anzianità contributiva" per la liquidazione mediante il

sistema retributivo. Ad avviso dell'INPS, non è consentito l'arrotondamento delle frazioni di mese per la determinazione dell'anzianità contributiva attesa la chiarezza del disposto di cui all'art. 1, comma 13, legge 335/1995, al riguardo richiamando giurisprudenza anche delle Sezioni di Appello di questa Corte.

4. All'odierna udienza, il legale del ricorrente ha confutato la cessazione della materia del contendere quanto agli arretrati che a suo avviso dovevano decorrere dalla data della domanda (18-3-2022). Ha insistito in ordine all'arrotondamento ai 18 anni e all'applicazione del sistema retributivo. L'INPS ha confutato quanto asserito da parte ricorrente, evidenziando che agli atti non vi è una nota precedente al presente ricorso introduttivo. Ha ribadito l'impossibilità dell'arrotondamento ai 18 anni.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame riguardante l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 alla

quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio, come nel caso in esame, è stata risolta a seguito del superamento di contrasto giurisprudenziale, ad opera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, che si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, sui quesiti se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973, spetti o meno al personale militare cessato dal servizio e collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni utile ai fini previdenziali, per la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per coloro con oltre 15 anni al 31/12/1995, sia per chi vantasse meno di 15 anni a tale data.

7. In sintesi, e con rinvio alle ampie motivazioni espresse dalle richiamate SSRR, l'INPS da allora va ad applicare il coefficiente di 2,44 % annuo, tenendo conto dell'effettivo numero di anni, inferiore ai 18

anni, di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

8. L'art. 54 nei termini richiesti è stato applicato. Quanto alla decorrenza degli arretrati dalla data del ricorso, domanda nuova contestata in udienza in relazione alla riliquidazione intervenuta con applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973, in ordine alla quale l'INPS ha eccepito la mancanza di nota interruttiva dei termini anteriore alla data del ricorso, comunque non appare fondata in quanto agli atti del fascicolo, come alla sede amministrativa, non risulta una nota di richiesta inviata all'INPS, pertanto l'INPS ha liquidato gli arretrati in conformità alla circolare 107/2021: "Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori" (qui trattasi della data del ricorso introduttivo). Al riguardo, va sottolineato che l'unico allegato è la pec del 18 marzo 2022, che non

è decisiva sul punto, non indicando il contenuto precipuo della richiesta, ma qualificando la nota solo come riliquidazione del TP in senso generico, non idoneo ai fini interruttivi.

9. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere sul primo capo di domanda, in ragione della riliquidazione con il pagamento del dovuto sulla rata di aprile 2024 come attestato e versato in atti dal convenuto.

10. La seconda domanda, riguardante la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, al di là dell'incompatibilità delle due domande (non applicabilità del coefficiente del 2,44% al sistema retributivo la QM 1/2021 delle SSRR si applica solo in caso di liquidazione con sistema misto alla quota retributiva), non è fondata, come anche sostenuto dall'INPS, alle cui motivazioni si ritiene di aderire in continuità con il prevalente indirizzo giurisprudenziale anche di appello.

La questione riguarda l'applicazione o meno dell'arrotondamento degli anni di anzianità contributiva. L'individuazione dell'ambito di applicazione della disciplina dei c.d.

arrotondamenti, posta dall'art. 59, comma 1, lett. b), della legge 449/1997 e, in via analogica, dall'art. 3, comma 1, della legge 274/1991, nonché, e conseguentemente, dalla verifica se tale complesso normativo sia utilizzabile ed applicabile al trattamento pensionistico in godimento, va tenuto presente il disposto di cui all'art. 1, comma 13, della legge 335/1995. La disposizione in parola così recita: *"Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"*. La giurisprudenza è chiara sull'applicazione del citato art. 1, comma 13, della legge 335 del 1995 ed in particolare sull'operatività dei descritti meccanismi d'arrotondamento al fine della determinazione del requisito dell'anzianità contributiva di *"almeno diciotto anni"*. La normativa è infatti tassativa nel limitare, unicamente all'effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata, la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento

pensionistico col metodo retributivo. La differente funzione esplicata dall'art. 1, comma 13 della l. n. 335 del 1995 (consentire l'ultrattività del sistema di calcolo retributivo), rispetto a quella propria dei meccanismi di arrotondamento di cui all'art. 3, legge 274 del 1991, all'art. 59, comma 1, lett. b) della legge 449 del 1997, disciplina specifica del rapporto pensionistico dei dipendenti di enti locali e di insegnanti (fissare i termini di accessibilità al trattamento di quiescenza), porta ad escludere l'integrazione della prima disposizione con regole proprie delle seconde, in ragione delle differenti finalità normative alle quali rispettivamente assolvono. Infatti, applicare arrotondamenti anche nel caso di una norma che prevede non i requisiti d'accesso al trattamento pensionistico, ma una disciplina di diritto transitorio che regola l'ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato, comporterebbe che tali norme - che fanno eccezione alle regole generali - vengano applicate oltre i casi ed i tempi in esse considerati, con violazione dell'art. 14 preleggi (Sez. III. App., sent. n. 97/2019). Detta conclusione, peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l'art. 59,

comma primo, lettera b) della legge 449/1997 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale (Sez. III App. sent. n. 126/2018).

Nel caso di specie è pacifico, pertanto, che l'interessato non possedeva, alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva "almeno 18 anni di anzianità contributiva", senza poter utilizzare alcun arrotondamento.

11. Tutto ciò considerato la seconda domanda è rigettata.

12. Le spese legali sono compensate, tenuto conto della parziale soccombenza anche virtuale. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla riliquidazione del TP con applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 con il coefficiente del 2,44%.

Rigetta per il resto i capi di domanda relativi alla decorrenza degli arretrati ed alla riliquidazione con il sistema retributivo.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024
16:23:09
GMT+02:00